



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**REGISTRO UNICO DELLE ORDINANZE
E ATTI ASSIMILATI DEL SINDACO**

ORDINANZA N.42 DEL 29/07/2026

**OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI
BOSCHIVI - ANNO 2026.**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs n. 267 2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- ai sensi della normativa statale e regionale al fine di prevenire, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:
 - accendere fuochi di ogni genere;
 - far brillare mine o usare esplosivi;
 - usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 - usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
 - fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
 - esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 - transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO il D.lgs n. 267 del 2000 "Testo Unico degli Enti Locali" con particolare riferimento all'art. 54, comma 4;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" che all'art. 3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all'art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n. 353 del 2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi" e ss.mm.ii.;

VISTO il Regolamento Forestale Regionale n. 3/2018 approvato con deliberazione di
Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

Giunta Regionale n. 1226 del 30/07/2018, emanato con Decreto Regionale n. 122/2018;

VISTO il D.lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 1 del 2018 "Codice di protezione civile" art. 16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il decreto-legge 08 settembre 2021 n. 120, coordinato con la Legge di conversione 08 novembre 2021 n. 155 "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile";

VISTO il "Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva contro Incendi Boschivi ex L. n. 353/00. Periodo 2022-2026" Approvato con deliberazione n. 1211 del 18.07.2022 e aggiornato con DGR n. 879 del 09.06.2025;

VISTA la disposizione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ad oggetto "*Attivazione della fase di attenzione rischio incendi boschivi*" - nota prot. n. 42245 del 09.07.2026 e seguenti;

ORDINA

1) Divieti

Durante il periodo estivo, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- sulle spiagge è vietato accendere falò;
- sulle spiagge è vietato fare preparativi per l'accensione di falò quali: buche e/o accatastamento di legname;
- sulle spiagge è vietato introdurre generatori di corrente e/o apparecchiature alimentati da combustibili;

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innescò e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.

Il Comune potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell'attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innescò e propagazione di incendi.

Il Comune, inoltre, prima dell'inizio dell'attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

5) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggiera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di colture cerealicole e foraggere, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima;

6) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre,

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

l'obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

7) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

8) Attività turistiche e recettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

9) Vigilanza

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

10) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

11) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto previsto dalle

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

leggi di settore;

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale, nonché tramite social;

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Municipale;
- Alla Giunta Comunale;
- Ai servizi dell'Ente;
- Alle associazioni di volontariato di protezione civile ed AIB attive sul territorio comunale;
- Comando Stazione Carabinieri di Comacchio
- Comando Stazione Carabinieri forestali di Comacchio;
- Commissariato di Polizia di Stato;
- Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Gestore aree protette (ove presenti);
- Direzione Provinciale ANAS;
- Direzione Provinciale viabilità;
- Consorzio di Bonifica;
- Provincia di Ferrara.

Inviata per conoscenza a:

- Presidenza Giunta Regione.E.R.;
- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Ferrara;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Ferrara;
- Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Gruppo dei Carabinieri Forestali.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

Il Sindaco

Bellotti Samuele / InfoCamere
S.C.p.A. (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82, norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Segreteria del Sindaco

Piazza Folegatti, 15 - 44022 Comacchio (FE)

Tel. 0533310111 - Fax 0533310269

P.IVA: 00342190386 - C.F.: 82000590388

Sito internet: www.comune.comacchio.fe.it

Email: urp@comune.comacchio.fe.it

Pec: comune.comacchio@cert.comune.comacchio.fe.it



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

**SETTORE IV - V: Territorio-SUAP/Sportello Unico del
Territorio e
mezzi Pubblicitari / Urbanistica/Edilizia/Lavori
Pubblici, Patrimonio, Demanio e Ambiente
Ufficio Demanio Marittimo**

REGISTRO DELLE ORDINANZE DIRIGENZIALI E ATTI ASSIMILATI

ORDINANZA N. 314 DEL 30/07/2026

**OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO DI VEICOLI A MOTORE NEL
TRATTO DI CARRARECCIA DEMANIALE COMPRESO TRA LO STABILIMENTO
BALNEARE LE PIRAMIDI E LO STABILIMENTO BALNEARE JAMAICA IN
LOCALITÀ LIDO DI SPINA DALLE ORE 06:00 DEL GIORNO 14/08/2026 ALLE
ORE 06:00 DEL GIORNO 15/08/2026**

IL DIRIGENTE

VISTA: l'Ordinanza Sindacale n. 42 del 29/07/2026 "Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi - anno 2026";

VISTA: la Delibera di Consiglio Regionale Emilia- Romagna n. 468/2003 "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale ai sensi dell'art. 2 comma 2 L.R. 9/2002";

VISTO: il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 247/2005 "Decreto di trasferimento e di attribuzione delle funzioni di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 3 della L.R. 9/2002 al Comune di Comacchio";

VISTA: la Delibera di Giunta Regionale n. 226/2003 "Disposizioni inerenti le concessioni relative ad aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative";

VISTA: la Legge Regionale Emilia-Romagna n. 9/2002 ss.mm.ii. "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare portuale";

VISTI: il R.D. n. 327/1942 "Codice della Navigazione";

COMACCHIO

TRE PONTI, UN MONDO DI EMOTIONI



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

VISTO: il D.P.R. n. 328/1952 "Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione";

VISTA: l'Ordinanza n. 59/2024 della Capitaneria di Porto di Ravenna disciplinante i limiti di navigazione rispetto alla costa;

VISTA: l'Ordinanza n. 33/2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Porto Garibaldi;

VISTA: l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 11/2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Porto Garibaldi;

VISTA: l'Ordinanza Balneare n. 1/2019 nel testo vigente emanata dalla Regione Emilia Romagna che disciplina l'esercizio delle attività balneari e l'uso del demanio marittimo e delle zone di mare territoriale nell'ambito del litorale marittimo regionale;

VISTA: l'Ordinanza Balneare del Comune di Comacchio n. 237 del 28/05/2026;

VISTO: il Piano dell'Arenile approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 21/03/2016;

CONSIDERATO: l'elevato rischio per gli incendi boschivi che potrebbero interessare la pineta della Riserva Naturale Statale "Sacca di Bellocchio III", al fine di diminuire le condizioni di pericolo causate dalle persone che con automezzi trasportano in spiaggia materiale e attrezzature di vario tipo (come a titolo meramente esemplificativo: generatori elettrici e legna da ardere) per l'accensione di fuochi in spiaggia;

ORDINA

1. la chiusura al traffico dei veicoli a motore nel tratto di carrareccia demaniale compreso tra lo stabilimento balneare Le Piramidi e lo stabilimento balneare Jamaica in località Lido di Spina dalle ore 06:00 del giorno 14/08/2026 alle ore 06:00 del giorno 15/08/2026;

2. l'area di pubblico demanio marittimo, interessata deve essere tenuta sgombra da qualsiasi autoveicolo, e con il divieto di transito, onde evitare danni a persone e/o cose;

3. il divieto assoluto di accendere fuochi e/o falò come previsto dall'art. 4 comma 1 lett. n) dell'Ordinanza Balneare della Regione Emilia Romagna N. 1/2019 nel testo vigente;

COMACCHIO

TRE PONTI, UN MONDO DI EMOZIONI



COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

4. il puntuale rispetto di tutte le disposizioni contenute nei provvedimenti in premessa indicati, nonché le disposizioni di legge vigenti;

5. il libero accesso al personale, della Capitaneria di Porto, del Comune di Comacchio, dell'Amministrazione Finanziaria, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate e a tutti gli Organi di Polizia, al fine di effettuare gli opportuni controlli;

AVVERTE

I trasgressori alla presente Ordinanza incorreranno nelle sanzioni previste dal Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e saranno altresì ritenuti responsabili, civilmente e penalmente, di eventuali danni, azioni o molestie a persone o cose in conseguenza di tali violazioni.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine 120 (centoventi) giorni.

A norma della L. 241/1990 ss.mm.ii. il responsabile del procedimento è l' Arch. Daniele Cavallini.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Comacchio, ai sensi della normativa vigente in materia di trasparenza degli atti della Pubblica Amministrazione.

La trasmissione della presente Ordinanza al Comando della Polizia Locale del Comune di Comacchio, alle Forze dell'Ordine e alla Capitaneria di Porto del Comune di Comacchio.

IL DIRIGENTE SETTORE IV-V
Cavallini Daniele / InfoCamere
S.C.p.A.

